



# PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico

Servizio Pianificazione servizi trasporto, Controllo Trasporto privato – Energia – Protezione Civile

DETERMINAZIONE N° 1351 del 14 LUG. 2020

**OGGETTO:** Autorizzazione al transito di macchina agricola eccezionale targa CB022127 - ditta "ZEOLLA LUCIA CARMELA" con sede in Colle Sannita (BN).

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con l'art. 12 della L.R. 7 agosto 2019, n.16, la Regione Campania con decorrenza 1° gennaio ha conferito alle Province, tra l'altro, le funzioni amministrative di competenza regionale concernenti il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 285/1992 su tutta la rete viaria regionale, provinciale e comunale;

- con D.G.R. n. 572 del 19 novembre 2019 sono state emanate le guida recanti indirizzi e criteri direttivi per l'esercizio delle funzioni in materia;

Vista l'istanza del 17/06/2020 della sig.ra Zeolla Lucia Carmela, nata a Castelvetere in Val Fortore (BN) il 12/12/1967, acquisita al prot. al n.14154 del 17/06/2020, in qualità di titolare della ditta in oggetto, con la quale ha richiesto l'autorizzazione al transito, per un numero indefinito di viaggi nel periodo dal 15.06.2020 al 30.11.2020, lungo le strade statali, provinciali e comunali di competenza della Regione Campania di seguito indicate:

Comune di Colle Sannita (BN): strade comunali c.da Lisoni – c.da Impiso – c.da Cudacchi – c.da Crocella – c.da Marcandindoli – c.da Reinello – c.da Vicenne – c.da Moscia – c.da Gentili – c.da Pilla – c.da Montefreddo – c.da Pannegli – c.da Isca Scigliati – c.da Paolucci – c.da Piacquadio;

S.P. n.63, dalla s.s. n.212 fino all'incrocio di Castelpagano;

S.P. n.62, dalla s.s. n.212 fino all'incrocio di Castelpagano;

S.P. n.52, dalla s.s. n.212 fino all'incrocio con la S.P. n.53;

S.P. n.55, dalla s.s. n.212 fino alla località Monte San Marco;

S.P. n.100, dall'incrocio con la S.S. n.212 per km. 4;

del veicolo: MIETITREBBIA ECCEZIONALE

TARGA: CB022127

Lunghezza m. 7,92 – Larghezza m. 3,95 – Altezza m. 4,00 – Peso kg. 9300 – Assi n. 2,

con annesso carrello abbinabile Laverda 5F8, dimensioni del convoglio:

Lunghezza m. 14,79 – Larghezza m. 3,95 – Altezza m. 4,00 – Peso complessivo kg. 11120 – Assi n. 3;

Viste le dichiarazioni rese contestualmente all'istanza dalla titolare dell'impresa individuale, sig.ra Zeolla Lucia Carmela;

Vista la nota del Servizio Viabilità 1 della Provincia di Benevento, prot. n.15969 del 07/07/2020, in riscontro alla richiesta prot. n.14363 del 18/06/2020, che ha espresso il nulla osta al transito del veicolo in oggetto sulle SS.PP. n.63 e n.100 ed ha contestualmente espresso parere negativo al transito dello stesso sulla S.P. n. 62, dallo svincolo della S.S. n.212 in Colle Sannita fino a Castelpagano, a seguito di ordinanza di chiusura n.81350 del 11/12/2015 (all.1);

Visto il nulla osta al transito sulle strade provinciali di competenza del Servizio Viabilità 2 della Provincia di Benevento, prot. n.16700 del 13/07/2020, in riscontro alla richiesta prot. n.14363 del 18/06/2020 (all.2);

Visto il nulla osta al transito sulle strade comunali di competenza del Comune di Colle Sannita (BN), prot. n.3985 del 20/06/2020, acquisito al prot. al n.15112 del 26/06/2020, in riscontro alla richiesta prot. n.14372 del 18/06/2020 (all.3);

Visto l'art. 104, c. 8, del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992;



Visto l'art. 268 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;

Visti i Decreti del Presidente della Provincia n.1 del 09.01.2020 e n.2 del 16.01.2020, che hanno conferito l'incarico di Dirigente del Settore Tecnico all'Ing. Angelo Carmine Giordano;

Tenuto conto che la massa complessiva del veicolo e la distribuzione della massa sugli assi dello stesso non determina il superamento dei limiti di massa di cui all'art. 104 comma 4 del D.lgs. n. 285/92 e quindi condizioni di maggiori usura delle strade;

Ritenuto, per la completa istruttoria, che ricorrano tutte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione in oggetto, con le prescrizioni di seguito indicate;

Dato atto che non sussistono in capo ai firmatari del presente atto, elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dall'art. 6 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 13/01/2014;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**per tutto quanto sopra**

## D E T E R M I N A

- di autorizzare la ditta "**ZEOLLA LUCIA CARMELA**", con sede in Colle Sannita (BN), c.da Lisoni n.11, a transitare con la mietitrebbia eccezionale targata CB022127,  
Lunghezza m. 7,92 – Larghezza m. 3,95 – Altezza m. 4,00 – Peso kg. 9300 – Assi n. 2,  
con annesso carrello abbinabile Laverda 5F8, dimensioni del convoglio:  
Lunghezza m. 14,79 – Larghezza m. 3,95 – Altezza m. 4,00 – Peso complessivo kg. 11120 – Assi n. 3;

lungo il seguente percorso stradale di andata e ritorno:

Comune di Colle Sannita (BN): strade comunali c.da Lisoni – c.da Impiso – c.da Cudacchi – c.da Crocella – c.da Marcandindoli – c.da Reinello – c.da Vicenne – c.da Moscia – c.da Gentili – c.da Pilla – c.da Montefreddo – c.da Pannegli – c.da Isca Scigliati – c.da Paolucci – c.da Piacquadio;

S.P. n.63, dalla s.s. n.212 nel territorio di Colle Sannita fino all'incrocio di Castelpagano;

S.P. n.52, dalla s.s. n.212 fino all'incrocio con la S.P. n.53;

S.P. n.55, dalla s.s. n.212 fino alla località Monte San Marco;

S.P. n.100, dall'incrocio con la S.S. n.212 per km. 4;

- di non autorizzare l'anzidetta ditta Zeolla Lucia Carmela a transitare con il veicolo in oggetto sulla S.P. n. 62, dallo svincolo della S.S. n.212 in Colle Sannita fino a Castelpagano, a seguito di ordinanza di chiusura n.81350 del 11/12/2015.
- La presente autorizzazione è valida **a decorrere dalla data della presente determinazione e fino al 30.11.2020** e per un numero illimitato di transiti, esclusi i giorni in cui il traffico risulti vietato in virtù delle disposizioni delle competenti autorità.
- E' fatto obbligo alla suddetta ditta ZEOLLA LUCIA CARMELA, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni di norma vigenti, di attenersi alle condizioni di cui al presente atto e alle prescrizioni indicate nei nulla osta rilasciati dagli enti competenti, sopra richiamati, allegati all'autorizzazione, di cui costituiscono parte integrante ed alle seguenti ulteriori prescrizioni:
  1. la ditta titolare dell'autorizzazione deve accertare direttamente, sotto la propria responsabilità, la permanenza delle condizioni di percorribilità da parte del veicolo di tutti gli itinerari prescelti, nonché l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo lo stesso, per tutto il periodo di durata della presente autorizzazione. Dovrà essere cura del conducente il veicolo, accertarsi che il transito del trasporto o veicolo eccezionale per peso su opere d'arte avvenga in modo tale che non sia presente su ciascuna opera d'arte o singola campata del viadotto un altro veicolo o trasporto eccezionale. Inoltre è fatto obbligo alla stessa ditta di accertare preventivamente l'esistenza lungo il



percorso prescelto di eventuali impedimenti nel senso dell'altezza e/o larghezza, assicurando lungo l'intero itinerario i franchi liberi di 0,40 m. nel senso dell'altezza e 0,20 m. per lato nel senso della larghezza;

2. per il veicolo in oggetto, eccedendo la larghezza di m. 3,20, è prescritta la scorta tecnica, che deve essere realizzata dalla ditta titolare dell'autorizzazione mediante un autoveicolo in disponibilità della stessa che precede il mezzo eccezionale a distanza non inferiore a 75 m. e non superiore a 150 m., equipaggiato con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il cui conducente segnala con un drappo rosso la presenza e l'ingombro della macchina agricola agli utenti della strada;
  3. nel caso in cui la larghezza del veicolo autorizzato sia superiore a quella della corsia di marcia, la macchina agricola/operatrice dovrà essere accostata al margine destro della carreggiata per dar modo agli altri veicoli incrocianti di oltrepassare il veicolo eccezionale autorizzato;
  4. il veicolo autorizzato al transito dovrà mantenersi costantemente sulla sua destra ad una velocità contenuta atta a garantire la sicurezza del pubblico transito;
  5. per le mietitrebbie la larghezza durante la marcia è quella del veicolo senza la barra falciante che deve essere smontata e caricata su apposito carrello eventualmente accodato alla macchina, ovvero deve essere quella della macchina con la barra falciante le cui parti salienti devono essere raccolte e/o protette;
  6. nel caso di traino di rimorchi, carrelli o macchine operatrici agricole, il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad effettuare la verifica della compatibilità gancio occhione prima dell'immissione in circolazione del convoglio;
  7. il conducente della macchina agricola eccezionale deve avere con sé la presente autorizzazione da esibire, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza stradale;
  8. il transito dovrà effettuarsi esclusivamente in condizioni di buona visibilità;
  9. la circolazione del mezzo agricolo o convoglio agricolo avviene a rischio e pericolo della ditta intestataria della presente autorizzazione. La Provincia di Benevento non assume alcuna responsabilità sia civile che penale per eventuali danni arrecati o subiti dal mezzo stesso a causa di deficienze dei manufatti stradali, del corpo e del piano viabile, né per le conseguenze su persone e/o cose per causa di eventuali incidenti;
  10. ogni danno prodotto alle strade percorse e alle relative pertinenze, come pure ogni danno arrecato al traffico o comunque a terzi, dovrà essere risarcito a totale cura e spese della ditta in oggetto, restandone la Provincia di Benevento sollevata ed indenne in modo assoluto;
  11. la macchina agricola deve essere munita dei dispositivi di segnalazione previsti dagli artt. 265 e 266, del D.P.R. n. 495/1992 e ss. mm. ed ii.;
  12. Il rilascio della presente autorizzazione è subordinato al completo ed integrale adempimento, da parte della ditta, di tutte le condizioni in essa contenute e di tutte le norme e disposizioni legislative vigenti o di quelle che dovessero essere emanate nel periodo di validità della autorizzazione medesima, in materia di trasporti eccezionali.
- La Provincia di Benevento si riserva la facoltà di revocare o sospendere l'efficacia della presente autorizzazione in qualunque momento, quando questa risulti incompatibile con la conservazione delle strutture stradali, con la stabilità dei manufatti, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse o laddove obiettive esigenze di sicurezza della circolazione lo richiedano.

L'Istruttore Amm.vo  
(Romano Caporaso)



Il Responsabile del Servizio  
(Dott. Gianpaolo Signoriello)



Il Dirigente  
(Ing. Angelo Carmine Giordano)







# Provincia di Benevento

## Settore Tecnico

ALL. 1

SERVIZIO VIABILITA'

Al Servizio Pianificazione, Servizi Trasporto,  
Controllo Trasporto Privato-Energia-  
Protezione Civile  
Sede

**OGGETTO: richiesta nulla osta al transito sulle strade provinciali di competenza funzionale al rilascio di autorizzazione periodica per macchina agricola eccezionale-art.104, c 8, D.Lgs n. 285 del 30-04-1992. Ditta ZEOLLA LUCIA E CARMELA.**

In riferimento alla vostra nota n. 14363 del 18-06-2020 di pari oggetto, si esprime Nulla Osta al transito di macchina agricola eccezionale sulle SS.PP. n. 63 "Colle Sannita-Castelpagano" e n. 100 (Ex SS 625).

Sulla strada provinciale n. 62 "Colle Sanita-Castelpagano" (vecchia provinciale) causa alcuni movimenti franosi, verificatisi a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2015, è chiusa al traffico veicolare con ordinanza n. 81350 dell'11-12-2015, consentendo la circolazione solo ai locali.

Per quanto innanzi si esprime parere negativo al transito di macchina agricola eccezionale sulla strada provinciale n. 62 dallo svincolo della SS 212 in Colle Sannita fino a Castelpagano. Tanto si doveva

Il Dirigente del Settore Tecnico  
Ing. Angelo Carmine Giordano





**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
**Settore Tecnico**

ALL: 2

PROVINCIA DI BENEVENTO  
REGISTRO UFFICIALE

Protocollo: 0016700 D

Data: 13/07/2020

Ora: 15:39

AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE  
SERVIZI TRASPORTO  
SEDE

**OGGETTO :** Rif. Vostra nota prot. 14363 del 18/06/2020 .-  
Richiesta nulla - osta al transito sulle strade Provinciali di competenza, funzionale al rilascio di autorizzazione periodica per macchina agricola eccezionale – art. 104 c. 8 D. Lgs n. 285 del 30/04/1992 – Ditta ZEOLLA LUCIA CARMELA.- Comunicazione a riscontro

La presente a riscontro della nota in epigrafe, prot. 14363 del 18/06/2020 , con la quale, come da richiesta della ditta ZEOLLA LUCIA CARMELA, si chiede il NULLA OSTA al transito, sulle strade di competenza di questo Ente, SS.PP. n° 52-55, ricadenti nel Comparto n. 2. “Fortore” per passaggio di macchina agricola eccezionale.-

Per quanto sopra, si esprime N. O. al passaggio della macchina agricola eccezionale “mietitrebbia targata CB022127 lungo le SS.PP. n. 52--55 come da richiesta della ditta ZEOLLA LUCIA CARMELA, rispettivamente per i tratti indicati nell’istanza: S.P. 52 (dalla S.S.212 fino all’incrocio con la S.P.53) e S.P. 55 (dalla S.S. 212 alla località Monte San Marco).

Considerato tuttavia che la Provincia di Benevento allo stato, non ha ancora deliberato un elenco delle “strade percorribili” sul territorio Provinciale, il NULLA OSTA per il transito sulle citate arterie, resta comunque vincolato al verificarsi delle seguenti condizioni:

ART. 1 – al pieno rispetto degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti ed evidenziati dalla segnaletica apposta, alla compatibilità della stabilità dei manufatti ed alla osservanza delle norme del vigente Nuovo Codice della Strada;

ART. 2 - il transito dovrà effettuarsi in condizioni di buona visibilità;

ART. 3 – Nel caso di transito nelle ore notturne è fatto obbligo di scorta tecnica munita di efficace dispositivo di segnalazione luminosa con le modalità previste dall’art. 268, comma 4 del D.P.R. N. 495/92e ss. m.m. ii.;

ART. 4 – il N. O., può essere revocato o sospeso, totalmente o parzialmente, in qualunque momento, ove obiettive esigenze di traffico e sicurezza alla circolazione lo richiedano;

ART. 5 – La circolazione del mezzo agricolo o convoglio agricolo/ veicolo, avviene a rischio e pericolo della ditta. La Provincia di Benevento NON assume alcuna responsabilità sia civile che penale per eventuali danni arrecati o subiti dal mezzo stesso a causa di deficienze dei manufatti stradali, del corpo e del piano viabile, né per le conseguenze su persone e/o cose per causa di eventuali incidenti;

ART. 6 – il rilascio del NULLA OSTA è condizionato inoltre alla preventiva ricognizione, da parte della ditta intestataria, di ogni percorso da effettuare, per accertare che il transito possa essere eseguito regolarmente e con sicurezza al fine di non urtare gli eventuali impedimenti nel senso dell’altezza e/o larghezza, assicurando lungo l’intero itinerario i franchi liberi di 0,40 m. nel senso dell’altezza e di 0,20 m. per lato, nel senso della larghezza;

ART. 7 – Ogni danno prodotto alle Strade Provinciali percorse e alle relative pertinenze, come pure ogni danno arrecato al traffico e comunque a terzi, dovrà essere risarcito a totale cura e spese dalla ditta intestataria , restandone la Provincia di Benevento sollevata ed indenne nel modo più assoluto;

ART. 8 – Il NULLA OSTA è comunque subordinato allo stato di transitabilità delle strade, da accertare da parte del titolare della ditta richiedente ;

**ART. 9** – La macchina agricola deve essere munita dei dispositivi di segnalazione previsti dagli art. 265 e 266 del D.P.R. 495/92 e ss. mm. ii.;

**ART. 10** – Il veicolo che supera la larghezza di m. 3.200 dovrà essere accompagnato da scorta tecnica con le modalità previste dall'art. 268 comma 4 del D.R.R. n. 495/92;

**ART. 11** – è vietata la circolazione sulle banchine stradali e comunque in qualsiasi parte della strada esterna alla carreggiata;

**ART. 12** – pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura della sede viabile dell'importo stabilito dall'ufficio preposto a favore della Provincia di Benevento ;


**ART. 13** – Il conducente del veicolo o trasporto , dovrà essere munito dell'autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente, da esibire a richiesta agli organi competenti in materia di Polizia Stradale;

**ART. 14** – gli itinerari stradali le cui dimensioni trasversali non garantiscono un franco libero del mezzo del convoglio agricolo rispetto ai limiti di corsia di almeno m. 0,20 per lato è comunque fatto obbligo di scorta tecnica con le modalità di cui all'art. 268 , comma 4 del D.P.R. N. 495/92.-

*il presente NULLA OSTA ha validità dal 15 giugno 2020 al 30 novembre 2020, fatto eccezione per i giorni in cui fosse vietata la circolazione per legge o per disposizioni delle competenti autorità;*

Con i migliori saluti

Il Responsabile U.O.  
(Arch. Angelo DE Blasio)



Il Dirigente  
Ing. Angelo Carmine GIORDANO





# COMUNE DI COLLE SANNITA

## Provincia di Benevento

C.F. 80001950627 - P.IVA 00592390629

ALL. 3

C.A.P. 82024 - Piazza G. Flora, 9  
E-MAIL: [comune.collesannita@pcert.it](mailto:comune.collesannita@pcert.it)

Tel. 0824 / 931500 - 931052 - Fax 0824 / 931521  
[www.comune.collesannita.bn.it](http://www.comune.collesannita.bn.it)

ALLA PROVINCIA DI BENEVENTO  
Settore Tecnico  
Servizio Pianificazione e servizi Trasporti  
Via Nicola Calandra  
**BENEVENTO**

Oggetto: nulla-osta al transito sulle strade Comunali di competenza per il rilascio dell'autorizzazione periodica per macchina agricola eccezionale. Art. 104 c. 8 - Dlgs n° 285 del 30/4/1992.. Legge Regione Campania n° 16 del 7/8/2019 art. 12 c. 1 lett. c). RIF. Nota n° 0014372 del 18/6/2020.

Ditta: 1) Zeolla Lucia Carmela -2) Ditta la Biodinamica di San Giuseppe di Mascia Lorenzo & C. S.A.S..

In riferimento alla richiesta in oggetto, si comunica che **NULLA-OSTA** al il transito sulle strade del Comune di Colle Sannita per le seguenti macchine agricole eccezionali:

- 1) Trattoria agricola Marca **LAVERDA 3550** targata **CB 022127** trainante rimorchio "LAVERDA 5f per Trasporto" Barra Anteriore" così come da richiesta della Ditta Zeolla Lucia Carmela con sede legale a Colle Sannita in Via C/da Lisoni, 11;
- 2) Trattoria Agricola Marca **LAVERDA 3550** targata **AG 882W** della Ditta "La Bionica di San Giuseppe di Mascia Lorenzo & C. S.A.S." con sede legale alla C/da Bannera, 1 di Colle Sannita, così come da richiesta.

Si precisa che i mezzi di cui sopra potranno circolare su strade Comunali nel periodo dal 20/6 al 30/11/2020 alle seguenti condizioni:

- 1) La Ditta, prima di effettuare ciascun transito, dovrà accertare direttamente sotto la propria responsabilità, la permanenza delle condizioni di percorribilità dell'itinerario, con particolare riferimento all'incricivibilità in curva, nel caso di sagome eccedenti quelle previste dall'art. 61 del C.D.S., nonché l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee presenti lungo le strade;
- 2) Il transito dovrà avvenire nel totale rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente e dalle norme contenute nel C.D.S..
- 3) La macchina agricola od il convoglio agricolo di cui trattasi, dovrà essere dotato di tutti i dispositivi previsti dalla legislazione vigente;
- 4) Dovranno essere accettate integralmente tutte le norme che saranno contenute nel titolo autorizzativo che verrà rilasciato.
- 5) Resta inteso che le ditte in parola, saranno ritenute uniche responsabili di qualsiasi danno a persone, animali o cose, ivi compresi eventuali danni al patrimonio stradale, che potessero verificarsi in dipendenza della circolazione di cui al presente nulla-osta, sollevando l'amministrazione Comunale da ogni controversia o molestia, anche di tipo giudiziario.

COLLE SANNITA 20/6/2020



IL RESPONSABILE  
SERVIZIO POLIZIA LOCALE  
(Ten. Lelio Basilone)

